



Responsabile del procedimento: Commissario Maurizio Dal Barco
Vice Comandante f.f.
Commissario di Polizia Locale DALBARCO Maurizio

Arzignano, li 22 luglio 2022

Prot. n. 0034158/2022

OGGETTO: Disciplina degli orari delle seguenti tipologie di attività:

- 1. Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche d'asporto;**
- 2. Attività artigianali di prodotti alimentari (kebab, pizzerie d'asporto, rosticcerie, pasticcerie, gelaterie e gastronomie);**
- 3. Attività di commercio al dettaglio in sede fissa di prodotti alimentari e non alimentari e/o misti;**
- 4. Somministrazione con apparecchi automatici (somministrazione mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo e attrezzato);**
- 5. Attività temporanee di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande (sagre, manifestazioni, feste, ambulanti ecc).**

Sostituisce la precedente ordinanza Sindacale prot. n. 2180 datata 17.01.2020

IL SINDACO

Premesso che con D.L. 6/12/2011, n° 201, recante “misure urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici”, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n° 214, si è introdotta la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Visto, in particolare, l'art. 31, comma 2, primo periodo, del richiamato D.L. 201/2011, che dispone: “*secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali (..)*”;

Vista la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n° 3644/c, emanata in data 28/10/2011, con la quale si evidenzia la possibilità dei Comuni di limitare le aperture dei pubblici esercizi di somministrazione, motivata e finalizzata a limitare le aperture notturne o stabilire orari di chiusura per motivi di sicurezza o per specifiche esigenze di tutela;

Preso atto degli orientamenti giurisprudenziali, secondo i quali il regime di liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali e di somministrazione, di cui all'art. 31 del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla Legge n. 214 del 2011, non preclude all'amministrazione comunale la possibilità di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività, per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. V, 30/06/2014, n. 3271; T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. II Sent., 08/03/2017, n. 339);

Tenuto conto degli esposti agli atti di codesto Ente da parte di cittadini dimoranti in prossimità dei pubblici esercizi di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, anche d'asporto e delle attività artigianali di prodotti alimentari, ubicati nel centro storico della Città, e nelle vie adiacenti, nello specifico: Piazza Libertà, Piazza Guglielmo Marconi, Via Campo Marzio, Vicolo Rizzetti, Largo De Gasperi, Piazza Valmaden, Via Broli, Via Kennedy, Via Grifo, Via Cornelia Lovato, Via Camillo Cavour, Corso Giuseppe Mazzini, Corso Giacomo Matteotti e Corso Giuseppe Garibaldi riguardanti i comportamenti degli avventori non consoni al luogo e all'orario, i quali uscendo dai locali e nelle aree adiacenti non rispettano le più elementari norme comportamentali, igieniche e di decoro urbano;

Visti gli esposti agli atti dell'Ente, ultimo pervenuto in data 18.07.2022 al protocollo Generale del Comune di Arzignano n. 0033644, e le numerose lamentele da parte di cittadini dimoranti in prossimità dei pubblici esercizi di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, anche d'asporto e delle attività artigianali di prodotti alimentari, ubicate in Via Giacomo Zanella, nel tratto compreso da Via Castellana fino all'intersezione con Via F. Petrarca, Via Padre R. Giuliani e non ultimo Via 4° Novembre, via A. Pellizzari, Piazzale Pellizzari, via Vicenza (a partire da Piazzale Pellizzari fino all'intersezione con la via Cesare Battisti) via Cesare Battisti, aree residenziali della città, e dove gli avventori utilizzano lo spazio pubblico esterno, marciapiede, androni, pubblica via, ecc., per la consumazione degli alimenti, con ricadute riguardanti i comportamenti dei medesimi non consoni al luogo e all'orario, i quali stazionando all'esterno di dette attività, non rispettano le più elementari norme comportamentali, igieniche e di decoro urbano;

Considerato il reiterarsi nelle ore notturne, nelle adiacenze delle attività in oggetto indicate, di assembramenti, schiamazzi, rumori, occupazioni di suolo pubblico, e di fenomeni di degrado e allarme sociale, con conseguente compromissione della qualità della vita delle persone residenti nella zona e delle comuni regole del vivere sociale ed educato;

Considerata la necessità di conciliare e contemperare la tutela della pubblica quiete, la sicurezza urbana e l'ordine pubblico con le esigenze degli esercenti, relativamente alle attività commerciali in predicato;

Considerato necessario intervenire per ridurre, e tendenzialmente eliminare, le condizioni che favoriscono il verificarsi di situazioni potenzialmente lesive della salute dei residenti, in un contemperamento dei principali interessi in gioco, intervenendo sull'orario di apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche d'asporto e delle attività artigianali alimentari, quale misura utile a fronte della tutela di beni pubblici prevalenti, che è intenzione dell'Amministrazione salvaguardare, quali quelli alla salute, alla salubrità dell'ambiente, all'igiene pubblica, secondo un criterio di adeguatezza e proporzionalità;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra rappresentato, intervenire con riguardo alle peculiari caratteristiche del centro storico della Città e delle vie adiacenti, meglio identificate: Piazza Libertà, Piazza Guglielmo Marconi, Via Campo Marzio, Vicolo Rizzetti, Largo De Gasperi, Piazza Valmaden, Via Broli, Via Kennedy, Via Del Grifo, Via Cornelia Lovato, Via Camillo Cavour, Corso Giuseppe Mazzini, Corso Giacomo Matteotti e Corso Giuseppe Garibaldi, ed analogamente in alcune zone residenziali della città, con attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande, anche d'asporto e di attività artigianali di prodotti alimentari ubicate in Via Giacomo Zanella, nel tratto compreso da Via Castellana fino all'intersezione con Via F. Petrarca, Via Padre R. Giuliani e non ultimo Via 4° Novembre, via A. Pellizzari, Piazzale Pellizzari, via Vicenza (a partire da Piazzale Pellizzari fino all'intersezione con la via Cesare Battisti) via Cesare Battisti;

Vista la precedente ordinanza in materia prot. n. 2180 del 17.01.2020, con la quale si è intervenuti, ai sensi degli articoli 50 comma 7-bis del D.lgs. 267/2000 e art. 59 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Arzignano, vincoli agli orari di apertura e di chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche d'asporto, e delle attività artigianali di prodotti alimentari;

Considerato il riscontro in termini di quiete e sicurezza pubblica derivante dall'applicazione delle misure adottate con la precedente ordinanza prot. n. 2180 datata 17.01.2020;

Preso atto degli indirizzi in materia di orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche d'asporto, e delle attività artigianali alimentari, inseriti nel Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69/2019, al fine di garantire, mediante limitazioni agli orari di apertura, la tutela della pubblica quiete, la sicurezza urbana e l'ordine pubblico con le esigenze degli esercenti, relativamente alle attività commerciali medesime;

Ritenuto legittimamente di stabilire vincoli agli orari di apertura e di chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche d'asporto, e delle attività artigianali di prodotti alimentari, allo scopo di assicurare un'adeguata funzionalità dei pubblici esercizi o delle attività artigianali di prodotti alimentari, al contempo, avendo riguardo al rispetto della quiete pubblica e della sicurezza pubblica, in particolare per le problematiche connesse alla somministrazione di alcolici, alla consumazione degli alimenti, alla materia dell'inquinamento acustico e ambientale, assembramenti, schiamazzi, rumori, occupazioni del suolo pubblico e a fenomeni di degrado e allarme sociale, con conseguente compromissione della qualità della vita delle persone residenti nella zona e delle comuni regole del vivere sociale;

Visto l'art. 50, comma 7, del D.lgs. 267/2000;

Visto l'art. 59 del Regolamento di Polizia Urbana;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 03.08.2020;

Visti gli atti d'ufficio;

ORDINA

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, per le motivazioni in premessa riferite e qui interamente richiamate, relativamente ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche d'asporto, e delle attività artigianali di prodotti alimentari (kebab, pizzerie d'asporto, rosticcerie, pasticcerie, gelaterie e gastronomie), vengono apportate le seguenti limitazioni, stabilendo, al fine di tutelare la quiete pubblica, la sicurezza urbana e l'ordine pubblico, il rispetto dei seguenti limiti orari:

1. Pubblici Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, anche d'asporto, delle attività artigianali di prodotti alimentari (kebab, pizzerie d'asporto, rosticcerie, pasticcerie, gelaterie e gastronomie), delle varie attività di commercio in sede fissa e delle attività di somministrazione con apparecchi automatici, ubicati nel centro storico della città e nelle vie adiacenti, meglio identificate:
 - Piazza Libertà, Piazza Guglielmo Marconi, Via Campo Marzio, Vicolo Rizzetti, Largo De Gasperi, Piazza Valmaden, Via Broli, Via Kennedy, Via Del Grifo, Via Cornelia Lovato, Via Camillo Cavour, Corso Giuseppe Mazzini, Corso Giacomo Matteotti e Corso Giuseppe Garibaldi;
 1. Apertura non prima delle ore 06.00;
 2. Chiusura non oltre le ore 02.00 del giorno successivo.

2. Pubblici Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, anche d'asporto, delle attività artigianali di prodotti alimentari (kebab, pizzerie d'asporto, rosticcerie, pasticcerie, gelaterie e gastronomie), delle varie attività di commercio in sede fissa e delle attività di somministrazione con apparecchi automatici ubicate in vie e piazze della città all'interno di zone residenziali, meglio identificate:

- Via Giacomo Zanella, nel tratto compreso da Via Castellana fino all'intersezione con Via F. Petrarca e Via Padre R. Giuliani;
 - Via 4° Novembre, via A. Pellizzari, Piazzale Pellizzari, via Vicenza (a partire da Piazzale Pellizzari fino all'intersezione con la via Cesare Battisti) via Cesare Battisti;
1. Apertura non prima delle ore 07.00;
 2. Chiusura non oltre le ore 24.00.

nuove vie

3. In relazione all'obbligo dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, anche d'asporto, e delle attività artigianali di prodotti alimentari, di effettuarne la somministrazione agli avventori che ne fanno richiesta, è data facoltà ai titolari di non accettare, a partire da un'ora precedente all'orario di chiusura fissato, ordinazioni che implicino tempi di preparazione e di consumo oltre i limiti stabiliti dalla presente ordinanza.

I titolari dei pubblici esercizi sono inoltre incaricati di:

1. Controllare gli avventori e il proprio personale, al fine di contenere il rumore di tipo antropico e quello di origine diversa dalla diffusione sonora, nonché di allontanare i clienti che arrecano disturbo presso il proprio locale;
2. Rimuovere carte, bottiglie, lattine e quant'altro contribuisce a rendere indecoroso l'aspetto esterno del locale, nelle aree adiacenti e nelle sue immediate vicinanze.

DISPONE

- a) Le violazioni delle prescrizioni della presente ordinanza in materia di rispetto delle fasce orarie di apertura, comporta ai sensi dell'art. 59 del Regolamento di Polizia Urbana e della Deliberazione Giunta Comunale n. 149 del 03.08.2020, il pagamento in misura ridotta di € 516,00 previsto dall'art. 32 comma 4° della Legge Regionale Veneto n. 29/2007;
- b) Nel caso in cui l'esercente di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, anche d'asporto, e delle attività artigianali di prodotti alimentari, incorra, nel periodo di validità del presente provvedimento, in reiterata violazione dell'orario prescritto di apertura e chiusura dell'esercizio, si prevede la sospensione dell'attività per tre giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 10 del R.D. n°773/31 TULPS e art. 32 comma 5° Legge Regionale Veneto n. 29/2007;

TRASMETTE

Ai Messi Comunali della città di Arzignano per la pubblicazione all'Albo Pretorio;

Alle associazioni di Categoria, Confcommercio, Ascom e Confesercenti, alle varie associazioni locali dei consumatori, alle organizzazioni sindacali, al Comando Polizia Locale, al Comando Compagnia Carabinieri di Valdagno, al Comando Stazione Carabinieri, al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Arzignano, per quanto di rispettiva conoscenza e competenza.

AVVERTE: Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza, potrà proporre: - Ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune; - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

Arzignano, li 21.07.2022

IL SINDACO
Alessia Bevilacqua
(documento firmato digitalmente)